



**REGOLAMENTO
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A
PROGETTAZIONE - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
ex art.93 DLGS. 163/2006 e s.m.i.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Dicembre 2015

1. Finalità

La redazione del presente documento si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, avvenuta in data 19/08/2014.

Tale norma ha modificato sostanzialmente l'art.93 del Codice degli appalti che regola, fra l'altro, la costituzione e l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie delle opere pubbliche (il cd. Incentivo per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche originariamente introdotto all'art.18 della Legge 109/94).

2. Obiettivi

Obiettivo del documento è quello di dotare la Società di un apposito Regolamento che sostituisca quello approvato dal CDA di CASALP con Delibera n.30 del 21/12/2005, utilizzato finora per la determinazione e corresponsione dei suddetti incentivi.

Occorre specificare infatti che la ripartizione degli incentivi per l'anno 2014 (erogati nello scorso mese di Agosto) ha riguardato solo le attività tecnico-professionali affidate ed espletate nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove norme (19/08/2014). L'erogazione dell'incentivo riguardante le attività tecnico-professionali espletate successivamente a tale data è subordinata all'adozione del nuovo regolamento.

3. Principi e criteri

I principi utilizzati per la stesura della presente proposta derivano dalle nuove indicazioni introdotte dalle modifiche all'art.93 e contenute in particolare ai commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater*, *7-quinquies* che si sintetizzano di seguito:

- il Fondo può essere costituito in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, destinando l'80% a ciascuna opera o lavoro ed il 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- la determinazione dell'aliquota deve avvenire in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- gli importi devono comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- le attività manutentive sono escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo;
- il regolamento deve prevedere criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, nonché le riduzioni attuate in relazione a ritardi e/o maggiori costi, costituiscono economie;
- dalla ripartizione delle risorse del fondo è escluso personale con qualifica dirigenziale.

Fermi i suddetti principi di derivazione normativa, si è ritenuto opportuno utilizzare, ad integrazione dei primi, i seguenti criteri:

- ripartire il fondo per la progettazione e l'innovazione, determinato nell'aliquota massima del 2 %, tenendo conto di fattori di complessità connessi non solo all'importo dei lavori, ma anche alle

caratteristiche ed alla qualità dell'opera da realizzare rispetto alle ordinarie dotazioni, alle competenze possedute e alle destinazioni degli immobili ERP. In particolare sono stati previsti i seguenti parametri:

- Complessità tecnica delle soluzioni progettuali, utilizzo di tecnologie costruttive innovative, particolari soluzioni tecniche, ecc.
- Importo dei lavori
- Complessità dell'opera da realizzare rispetto alle competenze possedute dai tecnici interni incaricati;
- Non ordinarietà dell'intervento costruttivo in relazione alla sua destinazione d'uso nell'ambito dell'Edilizia Sociale;
- privilegiare il principio della rotazione nell'affidamento degli incarichi interni, valorizzando e promuovendo l'acquisizione e l'accrescimento delle competenze;
- verificare l'utilità della prestazione subordinando l'erogazione dell'incentivo all'avvio delle procedure di scelta del contraente;
- promuovere il valore dell'efficienza e dell'efficacia della prestazione introducendo aliquote predeterminate di riduzione dell'incentivo relativo alla fase progettuale correlate agli eventuali ritardi accertati rispetto alle scadenze assegnate in sede di conferimento dell'incarico;
- coinvolgere attivamente la totalità dei dipendenti nella conoscenza di questa specifica forma di incentivazione prevedendo la pubblicazione interna dei dati relativi alla erogazione degli incentivi, anche in forma aggregata, ed evidenziando la correlazione di questa con le altre forme incentivanti presenti in Azienda;
- dare immediata attuazione al regolamento tramite la previsione di norme transitorie che consentano l'erogazione degli incentivi per tutte le attività tecnico-professionali espletate a partire dal 19/08/2014;

DISCIPLINA REGOLAMENTARE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A
PROGETTAZIONE - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

ex art.93 DLGS. 163/2006 e s.m.i.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione delle somme costituenti gli incentivi, previsti dall'art. 93 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito denominato Codice).
L'incentivo è da intendersi comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società. Il Regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Per le opere da realizzare con finanziamenti propri di Casa Livorno e Provincia S.p.A. (qui di seguito denominata Società) si darà luogo ad incentivazioni da definire ed erogare secondo le stesse modalità.
3. L'incentivo di cui al presente Regolamento non è dovuto per lo svolgimento di attività manutentiva ed al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 – Affidamento degli incarichi e determinazione dell'incentivo

1. L'incentivo è erogato per le prestazioni del personale interno della Società, correlate ad attività di progettazione ed esecuzione di opere o lavori, caratterizzate dall'impiego di specifiche competenze tecniche e dall'esercizio di particolari responsabilità professionali per conto della Società e sarà correlato all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare con le modalità descritte al successivo Art. 7.
2. La Società provvede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento fra i propri dipendenti in possesso degli specifici requisiti previsto dell'art.10 del Codice ed al successivo affidamento delle ulteriori attività tecnico professionali sopra elencate, in tutto od in parte, a propri dipendenti. La Società può provvedere altresì ad affidare tali attività a professionisti esterni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.90, comma 6 del Codice, accertate e verificate da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi interni avverrà, previa verifica dei carichi di lavoro in relazione alle competenze richieste, privilegiando il principio della rotazione e con l'obiettivo di valorizzare e promuovere l'acquisizione e l'accrescimento delle competenze;
4. Qualora si configuri la presenza contemporanea di dipendenti interni ed esterni alla Società nell'ambito di un unico Programma costruttivo, l'incentivo verrà erogato esclusivamente a favore dei dipendenti che abbiano preso parte all'attività di progettazione/esecuzione per la parte corrispondente alle singole prestazioni effettuate. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico della Società, costituiscono economie. Qualora l'intera attività di progettazione/esecuzione dell'opera venga affidata all'esterno, nessun incentivo verrà erogato al personale della Società, ivi compreso il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3 – Attività di Progettazione e realizzazione di opere pubbliche

1. Si intendono per lavori pubblici le attività definite all'art.3 del Codice.
2. L'attività progettuale, per la quale si prevede l'incentivazione, si articola nei tre diversi livelli previsti dall'art.93 del Codice e descritti dagli artt. Da 17 a 43 del Regolamento:
preliminare
definitiva
esecutiva
3. Ai fini di quanto previsto dal succitato art.93 del Codice, le attività previste per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente Regolamento sono quelle di *Responsabile del procedimento*, di *Redazione del Progetto*, del *Piano Della Sicurezza*, della *Direzione Dei Lavori*, del *Collaudo*, nonché quelle di *Collaborazione Tecnico-Amministrativa*. In particolare le funzioni sono:
 - Responsabile Unico del Procedimento*Progettazione*
 - Progettista Architettonico
 - Progettista Strutturale
 - Progettista Impianti meccanici, antincendio, acustica, L.10
 - Progettista Impianti elettrici
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione*Direzione Lavori*
 - Direttore dei Lavori
 - Direttore Operativo Strutture
 - Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, L.10
 - Direttore Operativo Impianti elettrici
 - Ispettore di Cantiere
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (*)*Collaudo*
 - Collaudatore strutturale
 - Collaudatore Tecnico-Amministrativo
 - Redattore Attestazioni di Prestazione Energetica*Collaboratori*

- Redattore Rilievi topografici
- Redattore Computi Metrici
- Redattore pratiche catastali
- Collaboratori tecnico-amministrativi

(*) - l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà attribuito al Direttore dei Lavori, qualora provvisto dei requisiti previsti dalla legge, ovvero ad un Direttore Operativo in possesso dei medesimi requisiti.

4. Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità della Società, la quale può usarlo tutto o in parte a propria discrezione, avvalendosi della normativa in materia di proprietà intellettuale. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti morali d'autore.

Art. 4 – Costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.93, comma 7 bis del Codice, la percentuale massima stabilita per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie è del **2,0%** degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. Tale percentuale sarà variabile in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, come meglio specificato nei paragrafi che seguono.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.93, comma 7 ter del Codice L'importo derivante dalla costituzione del fondo di cui sopra, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società, è destinato per l'80% alla ripartizione fra i soggetti elencati al precedente Articolo 3, comma 3. Il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, previsto dal comma 7quater dell'Art.93 del Codice.
3. I finanziamenti destinati alla realizzazione di ogni opera, dovranno essere comprensivi della quota per il fondo e relativi oneri accessori, identificandosi tale quota all'interno della voce *Spese Tecniche e Generali* di ciascun Quadro Tecnico Economico (di seguito QTE). La quantificazione avverrà in prima analisi sulla base dell'importo dei lavori previsto nel QTE del Programma di intervento. Successivamente la quota verrà calcolata in via definitiva sulla base del Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo da porre a base di gara. Eventuali differenze saranno conguagliate (in più o in meno) al momento della prima erogazione successiva a tale fase di approfondimento progettuale. La quantificazione avverrà in ogni caso secondo quote percentuali definite in conformità con i successivi disposti del presente

regolamento, in relazione alla tipologia dell'opera e alle varie fasi procedurali. Per la quantificazione non si terrà conto della riduzione conseguente ai ribassi d'asta, fermo restando quanto disposto al successivo art.5.

Art. 5 - Reimpiego di eventuali economie di spesa

1. In presenza di eventuali economie di spesa nell'esecuzione delle opere, per intervenuti ribassi d'asta o per minori costi d'intervento, e di un loro successivo impiego come fonte di finanziamento per una ulteriore opera, ove questa rappresenti un completamento del progetto originario, o fosse a questo collegata, non si procede ad un nuovo accantonamento per una incentivazione aggiuntiva.
2. Qualora dette economie siano destinate ad altra e diversa opera, che necessita di una nuova progettualità, distinta da quelle che le hanno generate, a tali nuovi finanziamenti vengono applicate le forme d'incentivazione disciplinate dal presente regolamento.

Art. 6 - Applicabilità del compenso in caso di perizie di variante e suppletive.

1. In caso di redazione di perizie di variante e suppletive formalmente approvate dalla Società e che comportano un incremento di importo a base d'asta dell'opera e del contratto di appalto, e che siano imputabili unicamente alle cause previste dall'art.132, comma 1, lettere a), b), c), d) si procede all'adeguamento dell'incentivo sull'importo lordo di tale incremento.

Art. 7 - Determinazione risorse da destinare al Fondo

1. La percentuale complessiva da destinare al Fondo previsto per lavori di Demolizione e Nuova Costruzione, recupero, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica, urbanizzazioni primarie e secondarie (funzionali ad interventi ERP) comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società, è stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare nella misura massima del 2%.
2. La determinazione della complessità dell'opera da realizzare sarà effettuata dal Dirigente del Servizio, in relazione alla presenza dei seguenti fattori:
 - a) Complessità tecnica delle soluzioni progettuali adottate in relazione a fattori architettonici, impiantistici e strutturali, quali utilizzo di tecnologie costruttive innovative, particolari soluzioni tecniche, ecc.
 - b) Importo dei lavori
 - c) Complessità dell'opera da realizzare rispetto alle competenze possedute complessivamente dai componenti interni del gruppo di lavoro cui è affidato l'incarico della

progettazione/esecuzione dell'opera, da valutarsi in relazione a precedenti esperienze specifiche;

d) Non ordinarietà dell'intervento costruttivo da realizzare anche in relazione alla sua destinazione d'uso nell'ambito dell'Edilizia Sociale (cohousing, canone concordato, destinazione mista, ecc.);

3. La percentuale complessiva del Fondo sarà quindi determinata come segue:

a) Complessità dell'opera (*)	Quota massima incentivo	0,4%
Un fattore di complessità	0,2%	
Due fattori di complessità	0,3%	
Tre fattori di complessità	0,4%	
(*) – La complessità verrà valutata in relazione alla presenza contemporanea di uno o più dei seguenti fattori di complessità: architettonica, impiantistica, strutturale.		
b) Importo dei lavori	Quota massima incentivo	1,2%
Fino a 1,5 milioni	1,0%	
Superiori a 1,5 milioni	1,2%	
c) Esperienze specifiche possedute	Quota massima incentivo	0,2%
Esperienza media o elevata	0,1%	
Esperienza scarsa	0,2%	
d) Non ordinarietà destinazione	Quota massima incentivo	0,2%
Destinazione ERP	0,1%	
Altra destinazione	0,2%	

4. L'80% della suddetta percentuale, nella misura massima del 1,6%, sarà ripartito fra i soggetti di cui all'art.3, comma 3 del presente Regolamento secondo le modalità del successivo art.9

Art 8 - Ripartizione incentivi in relazione alle varie fasi di svolgimento del procedimento

1. Le aliquote di cui alla tabella contenuta nel successivo art.9, riferite al totale delle risorse accantonate, verranno ripartite in relazione ai diversi e successivi livelli di progettazione ed esecuzione, nella maniera che segue:

- per le figure partecipanti alle sole attività di progettazione (progettisti, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), l'intera aliquota verrà liquidata ad approvazione di ciascuna fase progettuale di seguito riportata secondo le sub-articolazioni indicate:

per il progetto preliminare	10%
per il progetto definitivo	50%
per il progetto esecutivo	40%

Gli incentivi relativi alla progettazione preliminare saranno liquidati insieme a quelli che si riferiscono al successivo progetto definitivo una volta approvato quest'ultimo dalla Società ovvero acquisito il titolo abilitativo necessario per l'esecuzione dell'opera presso l'Amministrazione Comunale di riferimento. Gli incentivi derivanti dalla progettazione

definitiva, una volta liquidabili, dovranno quindi ricomprendere la parte di cui sopra destinata alla progettazione preliminare e saranno da considerarsi complessivamente quale acconto rispetto a quelli conseguenti allo svolgimento conclusivo della progettazione esecutiva.

Gli incentivi relativi alla progettazione esecutiva saranno liquidati successivamente all'avvio delle procedure di appalto.

Ove la natura delle opere (e/o interventi) progettati non richieda la suddivisione della progettazione in fasi, gli incentivi saranno liquidati conseguentemente alla approvazione della progettazione definitiva.

- per le figure che intervengono nella fase progettuale ma partecipano anche alla successiva fase dell'esecuzione dei lavori (Responsabile del procedimento, collaboratori tecnici ed amministrativi) le aliquote saranno ripartite in due quote rispettivamente del 60% per l'apporto fornito alla fase progettuale, e del 40% per l'apporto fornito alla fase esecutiva. La quota relativa alla progettazione viene liquidata secondo la progressiva articolazione di cui al paragrafo precedente (10%, 50%, 40%). La quota relativa alla fase esecutiva verrà liquidata per metà al raggiungimento del 50% dell'avanzamento lavori come risultante dagli S.A.L. emessi dal D.L., e per la seconda metà a conclusione della fase di esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo dei lavori;
 - per le figure che intervengono nella sola fase esecutiva (Direttore lavori, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudatori) l'aliquota verrà liquidata per metà al raggiungimento del 50% dell'avanzamento lavori come risultante dagli S.A.L. emessi dal D.L., e per la seconda metà a conclusione della fase di esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
 - per i collaboratori, ad esclusione di quelli tecnico-amministrativi, la liquidazione avviene alla conclusione della esecuzione della prima fase successiva a quella di effettiva esecuzione della prestazione;
2. Rispetto al possibile svolgimento temporale del procedimento di progettazione ed esecuzione di opere oltre l'anno di riferimento, le varie parti d'incentivo potranno essere corrisposte a conclusione di ciascun esercizio finanziario riferendosi a ciascun momento di svolgimento delle fasi che giungono a compimento ed approvazione nell'anno stesso, con le modalità previste al successivo art.13.

3. Qualora il completamento dell'intervento costruttivo ed il relativo Collaudo dovessero ritardare per cause estranee alla responsabilità dei soggetti coinvolti nelle fasi esecutive (quali a solo titolo esemplificativo fallimenti dell'Impresa, contenziosi giudiziari, ecc.) si potrà procedere, su motivata richiesta del RUP, anche in deroga ai contenuti del presente Regolamento, ad una liquidazione parziale del saldo della quota parte dell'incentivo per la stessa fase, previa assunzione di specifico provvedimento del Direttore Generale che ne contenga anche la relativa quantificazione.

Art. 9 - Criteri di ripartizione del fondo incentivante

1. Il fondo per l'incentivazione della progettazione ed esecuzione dei lavori viene ripartito per ciascuna opera o lavoro tra il diverso personale incaricato della effettuazione di ciascuna delle prestazioni parziali dettagliate all'art.3, punto 3. Tutti gli incarichi relativi alle singole prestazioni parziali dovranno essere oggetto di specifica formalizzazione nell'ambito del singolo Programma Costruttivo.
2. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici incaricati della progettazione, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
3. L'incentivo, derivante dall'applicazione delle percentuali stabilite all'importo a base di gara secondo le modalità di cui ai precedenti disposti, viene articolato nelle aliquote seguenti, corrispondenti alle prestazioni professionali effettivamente svolte dal personale nelle varie fasi progettuali ed esecutive. Per particolari figure professionali l'aliquota potrà variare tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta e della complessità delle opere. La determinazione di tali aliquote specifiche verrà effettuata dal Dirigente contestualmente alla individuazione dei destinatari degli incarichi interni. La somma complessiva delle singole aliquote dovrà comunque garantire l'erogazione di tutta la quota di incentivo, con la sola esclusione delle quote relative agli incarichi esterni che costituiranno in ogni caso economia. Il tutto secondo le indicazioni contenute nelle **Tabelle allegate**.

4. Nella ripartizione delle quote d'incentivo tra più componenti di una stessa delle figure sopra citate, saranno riconosciute individualmente quote proporzionali al valore delle effettive prestazioni effettuate.
5. Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate vengano svolte da personale esterno alla Società, ovvero non vengano svolte in relazione alla particolare tipologia dei lavori, la corrispondente quota non verrà presa in considerazione e quindi andrà a costituire economia.

Art. 10 – Riduzione dell'incentivo relativo alla fase di progettazione

1. La quota di incentivo relativa alla fase di progettazione, articolata in base alle funzioni dettagliate nei paragrafi precedenti, è soggetta ad una riduzione progressiva correlata agli eventuali ritardi accertati dal RUP rispetto alle scadenze assegnate in sede di conferimento dell'incarico.
2. La determinazione e quantificazione del ritardo verrà effettuata dal RUP sulla scorta della documentazione presentata dai progettisti. Può essere ammessa una riduzione totale o parziale del ritardo su richiesta dei progettisti, da motivare con una specifica relazione da compilarsi a cura del soggetto incaricato del coordinamento fra le varie attività progettuali (di norma il progettista architettonico, se interno, altrimenti il RUP) nella quale vengono espone dettagliatamente le cause dello stesso e la sua eventuale non imputabilità ai tecnici incaricati. Sulla richiesta si esprime il RUP.
3. La determinazione definitiva del ritardo verrà effettuata dal Dirigente Tecnico nell'ambito della Relazione di cui al successivo art.13.
4. La riduzione dell'incentivo verrà calcolata sulla base del ritardo definitivamente accertato con le modalità di cui sopra, rapportato in termini percentuali al tempo assegnato per la progettazione, con le seguenti modalità:

- ritardo < 15%	nessuna riduzione
- ritardo > 15% e < 30%	riduzione del 10%
- ritardo > 30% e < 50%	riduzione del 30%
- ritardo > 50% e < 70%	riduzione del 60%
- ritardo > 70%	riduzione del 80%

Art. 11 – Competenze del Direttore generale.

1. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento è effettuata con provvedimento del Direttore generale. L'affidamento degli incarichi di progettazione/esecuzione dei lavori è effettuato dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente tecnico, con le modalità previste dalle Procedure della Società. Il ricorso a prestazioni

professionali esterne è ammesso alle condizioni previste dal Codice degli Appalti in caso di carenza di organico accertata dal RUP.

2. Il Direttore generale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere riportato l'elenco nominativo di tutto il personale interno e dei professionisti esterni che partecipano e/o concorrono alle attività di progettazione, della Direzione dei lavori e di collaudo, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno per le relative quote di attribuzione del fondo stabilite con i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Il Direttore generale, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge i seguenti compiti:
 - indirizza e coordina l'attività del Responsabile unico del procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione ed approvazione dei programmi;
 - assume, su segnalazione del Responsabile unico del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi d'irregolarità, danni o ritardi nell'esecuzione, dei programmi;
 - sovrintende sui tempi di realizzazione dei programmi, oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.
5. In caso di vacanza del ruolo di Direttore Generale, ove non diversamente disposto dagli Organi di indirizzo politico della Società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico), le funzioni di cui sopra sono assunte dal Dirigente dell'Area servizi Tecnici.

Art. 12- Competenze del Responsabile unico del procedimento

1. Il Responsabile unico del procedimento svolge il proprio ruolo in relazione alle funzioni a questi affidate dal Codice e dal Regolamento ed in particolare:
 - controlla i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma;
 - controlla il razionale e corretto svolgimento delle procedure tecniche ed amministrative;
 - fornisce al Direttore generale i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari alle sue attività di coordinamento, indirizzo e controllo;
 - segnala tempestivamente a quest'ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi;.

Art. 13 – Attuazione dei Programmi costruttivi, certificazione dei risultati e liquidazione dei compensi

1. In occasione della chiusura di ciascun esercizio finanziario il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, di concerto con i RUP dei singoli Programmi e con i Responsabili dei Servizi, redige una relazione finale, corredata da schede relative a ciascuna opera oggetto di incentivazione, in cui attesta:

- l'esecuzione delle attività, il rispetto dei tempi e lo svolgimento delle varie prestazioni;
- il calcolo dei compensi, nel rispetto dei criteri del presente regolamento, anche in relazione alla eventuale modifica degli importi dovuta a varianti in corso d'opera, ecc.;
- la liquidabilità dei compensi in relazione al completamento delle singole fasi attuative come specificate nel presente Regolamento;
- l'eventuale ritardo rispetto ai tempi assegnati per lo svolgimento dell'attività di progettazione in relazione alla applicabilità delle riduzioni previste dall'art.10
- l'eventuale proposta di deroga prevista dall'art.8, comma 3 del presente Regolamento;
- le motivazioni di eventuali diversificazioni di quote nel caso di più componenti di una stessa figura professionale, conformemente a quanto disposto all'art. 9 comma 4;
- le eventuali sussistenze d'inadempimenti imputabili a singole figure;

2. Detta relazione viene quindi inoltrata al Direttore Generale che ne valuterà e richiederà, ove necessario, le opportune modifiche e/o integrazioni. Successivamente il documento verrà inoltrato all'Ufficio competente alla liquidazione, che provvederà, in conformità con i disposti contrattuali e regolamentari, ai conseguenti pagamenti. Questi avverranno con cadenza annuale, entro 60 giorni dall'intervenuta approvazione del Bilancio di esercizio, riferendosi a ciascuna fase di progettazione conclusasi nel corso dell'anno precedente, congiuntamente alle altre eventuali competenze di cui, nel periodo stesso, sia stata accertata l'erogabilità.

Art. 14 – Limite di corresponsione

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente in forza del presente regolamento, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. La corresponsione degli incentivi di cui al presente Regolamento influisce sulla riparametrazione degli importi derivanti da altre forme di incentivazione secondo le modalità previste dagli accordi sindacali vigenti.

Art. 15 – Pubblicazione dei dati

1. I dati relativi al pagamento degli incentivi corrisposti al personale in forza del presente regolamento verranno pubblicati sul portale della Società, con accesso riservato esclusivamente ai dipendenti.

Art. 16 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, anche se le stesse sono state affidate con provvedimenti antecedenti a tale data;
2. Per le attività tecnico-professionali affidate ed espletate nel periodo antecedente alla suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, trova applicazione il regolamento aziendale approvato con Deliberazione del CDA CASALP n.30 del 21/12/2005.

**TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
CORRISPONDENTI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL
PERSONALE NELLE VARIE FASI PROGETTUALI ED ESECUTIVE.**

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

TABELLA 1: PREDOMINANZA ARCHITETTONICO

INCARICO	%	FASE PROGETTUALE			FASE ESECUZIONE	
		60,00%			40,00%	
		10,00%	50,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		P.PREL.	P.DEF.	P.ESEC.	SAL 50%	COLLAUDO
(3) Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	0,60%	3,00%	2,40%	2,00%	2,00%
(1) Progettista architettonico	16,50%	1,65%	8,25%	6,60%		
(1) Progettista strutturale	10,00%	1,00%	5,00%	4,00%		
(1) Progettista impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	4,00%	0,40%	2,00%	1,60%		
(1) Progettista impianti elettrici	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(2) Direttore dei Lavori	15,00%				7,50%	7,50%
(2) Maggiorazione per incarico al D.L. di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12,00%				6,00%	6,00%
<i>oppure</i>						
(2) Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12,00%				6,00%	6,00%
(2) Direttore Operativo Strutture	5,00%				2,50%	2,50%
(2) Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Direttore Operativo Impianti elettrici	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Ispettore di Cantiere	3,50%				1,75%	1,75%
(2) Collaudatore strutturale	3,50%				1,75%	1,75%
(2) Redattore APE	1,00%					1,00%
(2) Collaudatore Tecnico-amministrativo	4,00%					4,00%
Collaboratori						
(4) Rilievi planometrici	1,00%	0,50%				0,50%
(4) Redattore computi metrici	2,00%		1,00%	1,00%		
(4) Redattore pratiche catastali	1,50%					1,50%
(3) Segreteria tecnica	3,00%	0,18%	0,90%	0,72%	0,60%	0,60%
TOTALE COMPLESSIVO	100,00%	4,93%	23,15%	18,72%	23,10%	30,10%

TABELLA 2: PREDOMINANZA STRUTTURALE

INCARICO	%	FASE PROGETTUALE			FASE ESECUZIONE	
		60,00%			40,00%	
		10,00%	50,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		P.PREL.	P.DEF.	P.ESEC.	SAL 50%	COLLAUDO
(3) Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	0,60%	3,00%	2,40%	2,00%	2,00%
(1) Progettista architettonico	12,50%	1,25%	6,25%	5,00%		
(1) Progettista strutturale	15,00%	1,50%	7,50%	6,00%		
(1) Progettista impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(1) Progettista impianti elettrici	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(2) Direttore dei Lavori	15,00%				7,50%	7,50%
(2) Maggiorazione per incarico al D.L. di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12,00%				6,00%	6,00%
<i>oppure</i>						
(2) Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12,00%				6,00%	6,00%
(2) Direttore Operativo Strutture	5,00%				2,50%	2,50%
(2) Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Direttore Operativo Impianti elettrici	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Ispettore di Cantiere	3,50%				1,75%	1,75%
(2) Collaudatore strutturale	3,50%				1,75%	1,75%
(2) Redattore APE	1,00%					1,00%
(2) Collaudatore Tecnico-amministrativo	4,00%					4,00%
Collaboratori						
(4) Rilievi planometrici	1,00%	0,50%				0,50%
(4) Redattore computi metrici	2,00%		1,00%	1,00%		
(4) Redattore pratiche catastali	1,50%					1,50%
(3) Segreteria tecnica	3,00%	0,18%	0,90%	0,72%	0,60%	0,60%
TOTALE COMPLESSIVO	100,00%	4,93%	23,15%	18,72%	23,10%	30,10%

TABELLA 3: PREDOMINANZA IMPIANTISTICA

INCARICO	%	FASE PROGETTUALE			FASE ESECUZIONE	
		60,00%			40,00%	
		10,00%	50,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		P.PREL.	P.DEF.	P.ESEC.	SAL 50%	COLLAUDO
(3) Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	0,60%	3,00%	2,40%	2,00%	2,00%
(1) Progettista architettonico	12,50%	1,25%	6,25%	5,00%		
(1) Progettista strutturale	9,00%	0,90%	4,50%	3,60%		
(1) Progettista impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	7,00%	0,70%	3,50%	2,80%		
(1) Progettista impianti elettrici	6,00%	0,60%	3,00%	2,40%		
(1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(2) Direttore dei Lavori	15,00%				7,50%	7,50%
(2) Maggiorazione per incarico al D.L. di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12,00%				6,00%	6,00%
<i>oppure</i>						
(2) Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12,00%				6,00%	6,00%
(2) Direttore Operativo Strutture	4,00%				2,00%	2,00%
(2) Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Direttore Operativo Impianti elettrici	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Ispettore di Cantiere	3,50%				1,75%	1,75%
(2) Collaudatore strutturale	3,50%				1,75%	1,75%
(2) Redattore APE	1,00%					1,00%
(2) Collaudatore Tecnico-amministrativo	4,00%					4,00%
Collaboratori						
(4) Rilievi planometrici	1,00%	0,50%				0,50%
(4) Redattore computi metrici	2,00%		1,00%	1,00%		
(4) Redattore pratiche catastali	1,50%					1,50%
(3) Segreteria tecnica	3,00%	0,18%	0,90%	0,72%	0,60%	0,60%
TOTALE COMPLESSIVO	100,00%	5,03%	23,65%	19,12%	22,60%	29,60%

- (1) Per le figure che partecipano alla sola fase progettuale l'aliquota viene liquidata ad approvazione di ciascuna fase progettuale secondo le seguenti sub-articolazioni (10%, 50%, 40%)
- (2) Per le figure che partecipano alla sola fase esecutiva l'aliquota viene liquidata per metà al raggiungimento del 50% della esecuzione lavori e per la restante metà ad approvazione del collaudo
- (3) Per le figure che partecipano sia alla fase progettuale che esecutiva l'aliquota viene ripartita in due quote rispettivamente del 60% per la parte progettuale e del 40% per la parte esecutiva. La quota parte relativa alla progettazione viene liquidata secondo l'articolazione del 10%, 50%, 40%. La parte relativa alla fase esecutiva per metà al raggiungimento del 50% della esecuzione lavori e per la restante metà ad approvazione del collaudo.
- (4) Per i collaboratori, ad esclusione di quelli tecnico-amministrativi, la liquidazione avviene alla conclusione della esecuzione della prima fase successiva a quella di effettiva esecuzione della prestazione

INTERVENTI DIVERSI DA NUOVA COSTRUZIONE

TABELLA 4: PREDOMINANZA ARCHITETTONICO

INCARICO	%	FASE PROGETTUALE			FASE ESECUZIONE	
		60,00%			40,00%	
		10,00%	50,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		P.PREL.	P.DEF.	P.ESEC.	SAL 50%	COLLAUDO
(3) Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	0,60%	3,00%	2,40%	2,00%	2,00%
(1) Progettista architettonico	15,00%	1,50%	7,50%	6,00%		
(1) Progettista strutturale	2,00%	0,20%	1,00%	0,80%		
Progettista impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	2,00%	0,20%	1,00%	0,80%		
(1) Progettista impianti elettrici	2,00%	0,20%	1,00%	0,80%		
(1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	5,00%	0,50%	2,50%	2,00%		
(2) Direttore dei Lavori	20,00%				10,00%	10,00%
(2) Maggiorazione per incarico al D.L. di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione <i>oppure</i> Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	15,00%				7,50%	7,50%
(2) Direttore Operativo Strutture	15,00%				7,50%	7,50%
(2) Direttore Operativo Strutture	2,00%				1,00%	1,00%
Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Direttore Operativo Impianti elettrici	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Ispettore di Cantiere	10,00%				5,00%	5,00%
(2) Collaudatore strutturale	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Redattore APE	1,00%					1,00%
(2) Collaudatore Tecnico-amministrativo	2,00%					2,00%
Collaboratori						
(4) Rilievi planaltimetrici	1,00%	0,50%				0,50%
(4) Redattore computi metrici	5,00%		2,50%	2,50%		
(4) Redattore pratiche catastali	2,00%					2,00%
(3) Segreteria tecnica	3,00%	0,18%	0,90%	0,72%	0,60%	0,60%
TOTALE COMPLESSIVO	100,00%	3,88%	19,40%	16,02%	27,60%	33,10%

TABELLA 5: PREDOMINANZA STRUTTURALE

INCARICO	%	FASE PROGETTUALE			FASE ESECUZIONE	
		60,00%			40,00%	
		10,00%	50,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		P.PREL.	P.DEF.	P.ESEC.	SAL 50%	COLLAUDO
(3) Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	0,60%	3,00%	2,40%	2,00%	2,00%
(1) Progettista architettonico	5,00%	0,50%	2,50%	2,00%		
(1) Progettista strutturale	13,00%	1,30%	6,50%	5,20%		
Progettista impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	2,00%	0,20%	1,00%	0,80%		
(1) Progettista impianti elettrici	2,00%	0,20%	1,00%	0,80%		
(1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	5,00%	0,50%	2,50%	2,00%		
(2) Direttore dei Lavori	20,00%				10,00%	10,00%
(2) Maggiorazione per incarico al D.L. di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione <i>oppure</i> Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	14,00%				7,00%	7,00%
(2) Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	14,00%				7,00%	7,00%
(2) Direttore Operativo Strutture	2,00%				1,00%	1,00%
Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Direttore Operativo Impianti elettrici	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Ispettore di Cantiere	10,00%				5,00%	5,00%
(2) Collaudatore strutturale	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Redattore APE	1,00%					1,00%
(2) Collaudatore Tecnico-amministrativo	2,00%					2,00%
Collaboratori						
(4) Rilievi planaltimetrici	1,00%	0,50%				0,50%
(4) Redattore computi metrici	5,00%		2,50%	2,50%		
(4) Redattore pratiche catastali	2,00%					2,00%
(3) Segreteria tecnica	3,00%	0,18%	0,90%	0,72%	0,60%	0,60%
TOTALE COMPLESSIVO	100,00%	3,98%	19,90%	16,42%	27,10%	32,60%

TABELLA 6: PREDOMINANZA IMPIANTISTICA

INCARICO	%	FASE PROGETTUALE			FASE ESECUZIONE	
		60,00%			40,00%	
		10,00%	50,00%	40,00%	50,00%	50,00%
		P.PREL.	P.DEF.	P.ESEC.	SAL 50%	COLLAUDO
(3) Responsabile Unico del Procedimento	10,00%	0,60%	3,00%	2,40%	2,00%	2,00%
(1) Progettista architettonico	7,00%	0,70%	3,50%	2,80%		
(1) Progettista strutturale	2,00%	0,20%	1,00%	0,80%		
Progettista impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	8,00%	0,80%	4,00%	3,20%		
(1) Progettista impianti elettrici	3,00%	0,30%	1,50%	1,20%		
(1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	5,00%	0,50%	2,50%	2,00%		
(2) Direttore dei Lavori	18,00%				9,00%	9,00%
(2) Maggiorazione per incarico al D.L. di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione <i>oppure</i> Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	14,00%				7,00%	7,00%
(2) Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	14,00%				7,00%	7,00%
(2) Direttore Operativo Strutture	2,00%				1,00%	1,00%
Direttore Operativo Impianti meccanici, antincendio, acustica, isolamento termico	2,00%				1,00%	1,00%
(2) Direttore Operativo Impianti elettrici	2,00%				1,00%	1,00%
(2) Ispettore di Cantiere	12,00%				6,00%	6,00%
(2) Collaudatore strutturale	1,00%				0,50%	0,50%
(2) Redattore APE	1,00%					1,00%
(2) Collaudatore Tecnico-amministrativo	2,00%					2,00%
Collaboratori						
(4) Rilievi planaltimetrici	1,00%	0,50%				0,50%
(4) Redattore computi metrici	5,00%		2,50%	2,50%		
(4) Redattore pratiche catastali	2,00%					2,00%
(3) Segreteria tecnica	3,00%	0,18%	0,90%	0,72%	0,60%	0,60%
TOTALE COMPLESSIVO	100,00%	3,78%	18,90%	15,62%	28,10%	33,60%

- Per le figure che partecipano alla sola fase progettuale l'aliquota viene liquidata ad approvazione di ciascuna fase progettuale secondo le seguenti sub-articolazioni (10%, 50%, 40%)
- Per le figure che partecipano alla sola fase esecutiva l'aliquota viene liquidata per metà al raggiungimento del 50% della esecuzione lavori e per la restante metà ad approvazione del collaudo
- Per le figure che partecipano sia alla fase progettuale che esecutiva l'aliquota viene ripartita in due quote rispettivamente del 60% per la parte progettuale e del 40% per la parte esecutiva. La quota parte relativa alla progettazione viene liquidata secondo l'articolazione del 10%, 50%, 40%. La parte relativa alla fase esecutiva per metà al raggiungimento del 50% della esecuzione lavori e per la restante metà ad approvazione del collaudo.
- Per i collaboratori, ad esclusione di quelli tecnico-amministrativi, la liquidazione avviene alla conclusione della esecuzione della prima fase successiva a quella di effettiva esecuzione della prestazione